



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n. 13 dell' 1/04/2014

AFFARI GENERALI

Il Senato ha approvato il ddl 1212 "Disposizioni su Città metropolitane, Province e Unioni dei Comuni".

Il testo sarà sottoposto all'approvazione della Camera.

Il testo del maxi emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge Delrio su province e città metropolitane (AS1212) è stato approvato, con fiducia, dall'Aula del Senato nella seduta del 26 marzo, con 160 voti favorevoli e 133 contrari.

In sintesi, con l'approvazione definitiva del Ddl Delrio:

- le 86 Province appartenenti alle Regioni a Statuto ordinario non avranno più organi eletti direttamente e assumeranno la veste di associazioni di Comuni: strutture leggere con poche funzioni, agenzie di servizio ai Comuni, in attesa dell'abolizione costituzionale. Spariranno, conseguentemente, la Giunta provinciale e tutte le cariche (Presidente della Provincia, Consigliere provinciale e membro dell'assemblea dei Sindaci saranno svolte a titolo gratuito);
- dal 1° gennaio 2015, 10 Province lasceranno il posto alle città metropolitane: Roma Capitale (che avrà un ordinamento a se stante), Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria;
- verrà consolidata la struttura delle Unioni di Comuni.

Infine, il disegno di legge prevede, insieme alla redistribuzione delle funzioni delle Province, di redistribuire anche le funzioni ed i compiti degli enti pubblici intermedi e la loro conseguente soppressione in linea con le indicazioni della Revisione della Spesa.

Fonte: Governo del 27/03/2014

Il testo del Ddl Delrio, approvato il 26 marzo al Senato, consente, nei Comuni fino a 3mila abitanti, il terzo mandato consecutivo ai Sindaci.

Si fanno strada le "quote rosa" nei Comuni da 3mila abitanti in su: nessuno dei due sessi potrà occupare una quota inferiore al 40%, portando in pareggio le cariche di assessore nella maggior parte dei Comuni.

La riforma, inoltre, riapre la possibilità, per chi siede in Parlamento oppure al Governo, di presentarsi alle elezioni nei centri fino a 15mila abitanti.

Le Unioni di Comuni dovrebbero raccogliere tutti i Comuni fino a 10mila abitanti; in esse si potranno accentrare una serie di funzioni, dal responsabile anti-corrruzione all'organo di valutazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 85 del 27/03/2014 pag. 2

Il Ddl Delrio amplia l'autonomia organizzativa delle Unioni di Comuni.

Il Ddl Delrio conferma le scadenze entro le quali i piccoli Comuni dovranno ricorrere obbligatoriamente alla gestione associata delle funzioni fondamentali, ma amplia l'autonomia delle Unioni ed introduce per esse nuove regole organizzative.

La creazione di un'Unione di Comuni non richiederà alcuna soglia minima o massima di abitanti; solo per le "Unioni speciali" serviranno almeno 10.000 abitanti (3.000 per i Comuni montani) e 3 Comuni. Le Unioni così costituite non saranno soggette ai vincoli del patto di stabilità, ma ad esse si applicheranno tutte le regole dettate per le Unioni ordinarie (art. 32 del D.Lgs. 267/2000).

Lo statuto dell'Unione fisserà il numero dei consiglieri, eliminando eventualmente anche l'organo di Giunta, e regolerà i rapporti tra gli organi.

Il presidente dell'Unione dei Comuni si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tutte le cariche negli organi di governo dell'Unione saranno gratuite; agli amministratori potranno essere corrisposti unicamente i rimborsi per le spese effettivamente sostenute. Agli amministratori delle Unioni comprendenti centri con meno di 5.000 abitanti si applicheranno, nel primo mandato, le norme sull'incompatibilità, ineleggibilità ed inconfiribilità dettate per gli amministratori dei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Le Unioni di Comuni potranno svolgere, tramite un proprio funzionario, le attività di responsabile anticorruzione e trasparenza per conto dei Comuni aderenti.

In caso di trasferimento di personale dai Comuni all'Unione si determinerà automaticamente anche lo spostamento delle corrispondenti risorse del fondo per il salario accessorio.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 89 del 31/03/2014 pag. 33

APPALTI , LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Segnalazione n. 2/2014 del 19 marzo 2014: osservazioni sull'applicazione dell'articolo 82, comma 3-bis, del Codice dei contratti. Costo del personale nelle offerte

L'articolo 82, comma 3-bis, del Codice dei contratti stabilisce che, negli appalti pubblici, l'offerta al prezzo più basso sia determinata al netto delle spese relative al costo di personale, con enormi difficoltà di applicazione da parte degli operatori.

Nella Segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014 l'AVCP suggerisce al Governo e Parlamento una modifica normativa per la soppressione dell'articolo 82, comma 3-bis, del Codice dei contratti.

A tal fine, l'AVCP rileva che la disposizione attualmente vigente rende difficile o impossibile per la stazione appaltante conoscere l'effettivo costo del personale, perché tale costo dipende anche dal tempo di impiego del personale stesso. Inoltre, in alcuni lavori o servizi (come ad esempio quelli di ingegneria e architettura) l'eccessiva incidenza del costo di personale determinerebbe la sottrazione al ribasso di una quota molto rilevante. Infine, evidenzia l'Autorità, la predeterminazione del costo complessivo del personale potrebbe diventare in alcuni casi un sovrapprezzo erogato all'aggiudicatario e, in altri, una penalizzazione, come nel caso di eventuale sottostima operata dalla stazione appaltante.

Fonte: Italia Oggi n. 73 del 27/03/2014 pag. 28

TAR PIEMONTE, SEZ. I, sentenza 19 marzo 2014 n. 472 : illegittimità dell'aggiudicazione di una gara ad una ditta che ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del codice dei contratti pubblici, nel caso in cui il contratto si limiti a prevedere la disponibilità astratta dell'attestazione SOA posseduta dall'impresa ausiliaria, accompagnata dall'assunzione di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Il TAR Piemonte ha affermato che è illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto in favore di una ditta che, ai fini della partecipazione alla gara stessa, abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, ex art. 49 del codice dei contratti pubblici, nel caso in cui il contratto di avvalimento prodotto in sede di gara si limiti a prevedere la disponibilità generica e astratta dell'attestazione SOA posseduta dall'impresa ausiliaria, accompagnata dall'assunzione di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, senza che, dal medesimo contratto, emerga in termini concreti - in contrasto con quanto espressamente richiesto dal bando a pena di esclusione - l'impegno dell'impresa ausiliaria di fornire specifiche strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva concessa. Il Tribunale Amministrativo, infatti, ha ritenuto che, in tal caso, non possa ritenersi che l'impegno riferito alla qualifica comprenda, implicitamente, anche quello relativo all'effettiva e dettagliata "cessione" dei mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 20 marzo 2014 n. 1364: - Contratti della P.A. - Riunioni temporanee d'impresa costituende - Cauzione provvisoria - Mediante polizza fideiussoria - Intestazione di essa, a pena di esclusione, a tutte le associande - Necessità - Sussiste - Applicabilità del principio anche in difetto di espressa previsione del bando o di espressa comminatoria.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che, per principio generale, in caso di riunione temporanea d'impresa costituenda, la garanzia dev'essere intestata a tutte le associande, dato che il soggetto da garantire non è la riunione temporanea d'impresa nel suo complesso, non ancora costituita, né la sola capogruppo, ma tutte le imprese associande che durante la gara operano individualmente e responsabilmente negli impegni connessi alla partecipazione alla gara stessa, compreso, in caso di aggiudicazione, quello di conferire mandato collettivo alla capogruppo che stipulerà il contratto con l'Amministrazione (cfr Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2013, n. 1996).

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che, per l'applicabilità di tale principio, non occorre espressa previsione nella lex specialis di gara e la sua inosservanza non deve essere sanzionata con esplicita clausola di esclusione, discendendo da regole generali desumibili

dall'art. 75 del Codice dei contratti pubblici, nonché dall'intero contesto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica.

TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. III, sentenza 24 marzo 2014 n. 861 , in materia di revoca e/o recesso unilaterale della stazione appaltante ex art. 1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, per la riduzione della spesa delle PP.AA., motivata facendo riferimento ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a

Il TAR Sicilia ha affermato che è legittima una deliberazione della Giunta municipale, convalidata dal Consiglio comunale, con la quale un Ente locale, in applicazione dell'art. 1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, per la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, relativa, in particolare, ai costi per acquisti di beni e servizi, ha revocato, nei confronti di una ditta il contratto di affidamento della gestione, cessione e fornitura servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale, nel caso in cui, a seguito di istruttoria della P.A., sia emerso che i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ex art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto originario siano effettivamente migliorativi rispetto a quelli concordati con la società interessata. Il Tribunale Amministrativo ha segnalato che nulla rileva che la medesima P.A. non abbia contestualmente deliberato l'adesione alle convenzioni Consip s.p.a. (cfr. in materia la recentissima sentenza 17 marzo 2014 del Cons. Stato, sez. VI).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 24 marzo 2014 n. 1421 : illegittimità, per violazione del principio di proporzionalità dei requisiti di partecipazione alle gare, della clausola del bando che richiede l'iscrizione all'albo nazionale "dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni" nel caso in cui il servizio posto a gara non comporti per l'appaltatore il "materiale introito delle somme dovute all'ente".

Il Consiglio di Stato ha affermato che è illegittima, per violazione del principio di proporzionalità dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto, la clausola di un bando di gara per l'affidamento del servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi relativi al codice della strada, che richiede, come requisito necessario per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, l'iscrizione all'albo nazionale "dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni", istituito presso il Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 446 del 1997, nel caso in cui il servizio posto a gara non comporti per l'appaltatore il "materiale introito delle somme dovute all'ente", ex art. 180 T.U.E.L., bensì preveda che il pagamento delle somme dovute per le infrazioni al codice della strada sia effettuato tramite versamento alla banca incaricata del servizio di Tesoreria comunale o sul conto corrente postale intestato alla Polizia municipale e non già all'appaltatrice del servizio in contestazione.

In questo caso, infatti, si tratta di un requisito chiaramente sproporzionato e non congruente con l'oggetto del contratto posto a gara, con conseguente impossibilità di esclusione di una ditta, per difetto di iscrizione al suddetto albo.

Il Consiglio di Stato evidenzia, inoltre, che la Corte di Giustizia Ue, con sentenza 10 maggio 2012, in C-357/10 e C-359/10, ha precisato che l'applicazione generalizzata ad

ogni tipologia di gara, a prescindere dall'importo del contratto, del requisito di capitale minimo necessario per l'iscrizione all'albo dei concessionari, costituisce una misura sproporzionata rispetto al legittimo obiettivo perseguito dall'amministrazione di tutelarsi rispetto all'inadempimento del privato affidatario. Infatti tale obiettivo può essere realizzato senza arbitrarie barriere di ingresso, ma semplicemente modulando i requisiti di capacità tecnica e finanziaria "in funzione del valore dei contratti di cui essa è effettivamente titolare" (§ 44 della sentenza della Corte di Giustizia).

Il principio affermato dalla Corte di Giustizia Ue è a maggior ragione applicabile nella specie, visto che non viene in rilievo una concessione del servizio di riscossione delle imposte, ma un contratto di appalto di attività ad esso meramente prodromiche e strumentali.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI, sentenza 14 marzo 2014 n. 1302: in materia di annullamento di ufficio di titolo edilizio in sanatoria per violazione del vincolo di rispetto ferroviario, essendo preminente l'interesse alla sicurezza dei traffici ferroviari ed all'incolumità delle persone rispetto all'affidamento del privato.

Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittimo l'annullamento d'ufficio del titolo edilizio in sanatoria a suo tempo rilasciato a fronte di un rilevante interesse pubblico, correlato alla salvaguardia del preminente interesse alla sicurezza dei traffici ferroviari ed all'incolumità delle persone, che rende recessivo l'affidamento della parte privata alla stabilizzazione del rapporto giuridico in conformità del titolo in sanatoria.

Il fatto che sia passato molto tempo tra il rilascio del titolo edilizio ed il suo ritiro non è di per sé ostativa all'adozione dell'annullamento d'ufficio della concessione in sanatoria, dato che l'intangibilità del provvedimento di clemenza è comunque da considerare fievole ab origine, in quanto correlata ad un pregresso comportamento antiggiuridico del richiedente, e dato che l'istante ha completamente sottaciuto la presenza del vincolo ferroviario, con ciò anche limitando l'attività di controllo da parte dell'Ente che, peraltro, neppure aveva il potere di verificare se ricorressero le condizioni per accordare la deroga alla distanza legale.

TAR TOSCANA, SEZ. III - sentenza 21 marzo 2014 n. 567 : legittimità di un diniego di rilascio del permesso di costruire, ex d.l. n. 69 del 2013, modificativo dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 380 del 2001, nel caso in cui vi sia incertezza in merito all'effettivo ingombro planivolumetrico dell'edificio preesistente, ormai crollato.

Il TAR Toscana ha affermato che è legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha respinto una istanza - avanzata ex D.L. n. 69 del 2013 (convertito in L. n. 98 del 2013), modificativo dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui rientrano nella ristrutturazione edilizia anche gli interventi edilizi "volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza" - tendente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire, per ristrutturazione edilizia, finalizzata alla ricostruzione di un edificio diroccato, nel caso in cui, pur essendo certa la preesistenza del manufatto edilizio, vi sia oggettiva incertezza in merito all'effettivo ingombro planivolumetrico dell'edificio preesistente.

Infatti, in base alla disposizione normativa di cui sopra, per potere accedere alla ricostruzione come "ristrutturazione edilizia" di un edificio diruto, non è sufficiente che la parte istante dimostri che l'immobile è esistito e che attualmente risulta crollato, ma è

necessario che, in concreto, si dimostri non solo il profilo dell'an (che un certo immobile attualmente crollato è esistito) ma anche quello del quantum (che cioè si dimostri l'esatta consistenza dell'immobile preesistente del quale si chiede la ricostruzione) .

Il Tribunale amministrativo ha osservato che dimostrare la "preesistente consistenza" vuol dire dar conto della "destinazione d'uso e dell'ingombro planivolumetrico complessivo del fabbricato crollato", profilo quest'ultimo che richiede certezza in punto di murature perimetrali e di strutture orizzontali di copertura, ai fini del calcolo del volume preesistente occupato dal fabbricato crollato.

Nel caso di specie non esistevano elementi fattuali certi sull'effettivo ingombro planivolumetrico dell'edificio preesistente. Infatti, nel ricorso e nella relazione tecnica allegata all'istanza di permesso di costruire, si diceva apertamente che l'immobile che si intendeva ricostruire non solo era crollato, ma era "non più identificabile dai resti".

CONTABILITA' E BILANCIO

L'Anci chiede il differimento dei bilanci di previsione 2014

Il Presidente dell'Anci, Piero Fassino, in una lettera del 25 marzo scorso inviata al Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha chiesto un nuovo differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte dei Comuni.

Il Presidente dell'Anci, vista l'incertezza in cui versa la finanza locale, che rende quindi difficoltoso redigere i bilanci di previsione 2014, ha rivolto al Ministro dell'Interno l'invito a considerare la possibilità di prorogare ulteriormente il termine finale per l'approvazione annuale del bilancio di previsione al 31 luglio 2014.

Fonte: ANCI del 26/03/2014

Ministero dell'Interno, Direzione centrale della Finanza locale, circolare F.L. 5/2014 del 24 marzo 2014: istruzioni e chiarimenti per una corretta determinazione del dato richiesto nella certificazione concernente il rimborso degli oneri per interessi conseguenti all'abolizione della seconda rata dell'Imu 2013 .

A seguito della pubblicazione del D.M. 20 febbraio 2014, con cui è stato approvato il modello di certificazione concernente il rimborso degli oneri per interessi sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti all'abolizione della seconda rata dell'Imu 2013, la Direzione centrale della Finanza locale ha diramato la circolare n. 5 del 24 marzo 2014 contenente istruzioni e chiarimenti indispensabili per una corretta determinazione del dato richiesto in tale certificazione.

La richiesta del contributo da parte dei Comuni interessati dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione, con metodologia informatica, del modello "A" di certificazione, approvato con D.M. 20 febbraio 2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2014).

Il termine per trasmettere le certificazioni è fissato perentoriamente nelle ore 14,00 del 30 maggio 2014.

Non devono trasmettere la certificazione, ovviamente, i Comuni che non hanno sostenuto dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014 gli oneri per interessi .

Fonte: Ministero dell'Interno - Finanza Locale del 26/03/2014

Pagamento debiti P.A.: aggiornamento al 28 marzo 2014

Sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono disponibili le informazioni aggiornate sul monitoraggio del pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione ai soggetti creditori (persone fisiche e giuridiche) secondo quanto disposto dai Decreti Legge n. 35/2013 e n. 102/2013.

I dati, aggiornati al 28 marzo 2014, evidenziano che le risorse erogate agli enti debitori sono pari complessivamente a 27,2 miliardi di euro. Le stime dei pagamenti effettuati dagli enti debitori ai soggetti creditori su queste risorse sono pari a 23,5 miliardi (l'86% del totale, il 94% delle risorse erogate).

In proposito, il MEF ricorda che le risorse finanziarie messe a disposizione di Ministeri, Regioni ed Enti locali nel 2013 continuano ad essere impiegate per il rimborso dei debiti pregressi e che il 28 febbraio sono stati erogati agli enti locali, da Cassa Depositi e Prestiti, 200 milioni aggiuntivi.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/03/2014

Anticipazioni di tesoreria: innalzato il limite massimo fino al 31 dicembre 2014

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 74/2014 della Legge n. 50/2014, di conversione del D.L. n. 4/2014 sull'emersione ed il rientro dei capitali dall'estero, entra in vigore la norma che stabilisce il passaggio da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino al prossimo 31 dicembre.

L'articolo 2, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva, accoglie al comma 3-bis l'emendamento presentato dall'Anci in sede di conversione del decreto legge.

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 31/03/2014

FISCO E TRIBUTI

Il contrasto normativo tra i commi 649 e 661 della Legge di stabilità 2014, che disciplinavano il regime tariffario per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, è stato risolto dal D.L. n. 16/2014 con l'abrogazione del secondo periodo del comma 649.

Con l'abrogazione del secondo periodo del comma 649, articolo 1, Legge n. 147/2013, viene meno il potere decisionale del Comune sulla scelta di concedere o meno la riduzione Tari (solo per la quota variabile della tassa) per le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nel caso le imprese produttrici dimostrassero di aver avviato al recupero tali rifiuti.

Il legislatore ha invece mantenuto ferma la previsione contenuta nel comma 661, secondo cui la Tari non è dovuta per le quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

In definitiva con il D.L. n. 16/2014 è stata risolta la questione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, che anche il Ministero dell'Ambiente con la circolare 13 febbraio 2014 n. 1 aveva cercato di chiarire suggerendo, in attesa di un'autorevole interpretazione, di dare la

precedenza al disposto dell'art. 1, comma 649, seconda parte, che l'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legge n. 16/2014 ha ora abrogato.

Fonte: Italia Oggi n. 72 del 26/03/2014 pag. 36

Il T.A.R. Calabria, con le sentenze nn. 470, 471, 472, 473/ 2014, ha annullato le deliberazioni con cui quattro Comuni avevano approvato le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per il 2013 oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con 4 distinte sentenze depositate lo scorso 21 marzo, il T.A.R. della Calabria ha annullato le deliberazioni con cui quattro Comuni avevano approvato le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per il 2013 oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il termine per gli enti locali per deliberare tali aliquote è stabilito dall'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che impone agli enti locali di fissare le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la stessa data per l'approvazione del bilancio di previsione.

Nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote tributarie si intendono prorogate di anno in anno.

Per l'anno 2013, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali era stato fissato, dopo molte proroghe, al 30 novembre 2013. Di conseguenza il TAR Calabria ha stabilito che le deliberazioni comunali impugnate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, essendo state adottate rispettivamente l'8, il 14, il 6, il 12 dicembre 2013, devono essere dichiarate illegittime.

Fonte: Italia Oggi n. 73 del 27/03/2014 pag. 32

GESTIONE DEL TERRITORIO

Nelle riunioni svoltesi alla Camera ed al Senato tra le Commissioni finanze ed il viceministro dell'Economia è stato fissato il programma di lavoro concernente l'adozione dei decreti attuativi delle norme della legge delega fiscale.

La riforma del catasto di cui alla Legge n. 23/2014 è una delle priorità in tema di decreti delegati che il Governo dovrà adottare, insieme al modello 730 precompilato per pensionati e lavoratori dipendenti.

A breve potranno essere approvati sia il decreto che riforma la composizione delle Commissioni censuarie, con l'introduzione dell'obbligo della presenza dei rappresentanti di categoria, sia il decreto che modifica i rapporti in essere tra Agenzia delle Entrate e Comuni.

Fonte: Italia Oggi n. 72 del 26/03/2014 pag. 37

Il Piano Casa, elaborato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede interventi per 1 miliardo e 741 milioni di euro finalizzati al sostegno all'affitto a canone concordato, all'ampliamento dell'offerta di alloggi popolari ed allo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale.

Tra le altre misure è previsto un Piano di recupero di immobili e alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ex IACP) che beneficerà dello stanziamento di 400 milioni di euro con il quale finanziare la ristrutturazione con adeguamento energetico, impiantistico e antisismico di 12.000 alloggi. Un ulteriore finanziamento di 67,9 milioni di euro servirà a recuperare altri 2.300 alloggi destinati alle categorie sociali disagiate (reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, nucleo familiare con persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione).

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26/03/2014

PERSONALE

Il risparmio di risorse per il pagamento di lavoro straordinario è utilizzabile per incrementare le risorse del FES ex art. 15 recante “ Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività” del CCNL 1.04.99 (quesito ARAN RAL 1462 dell'8.08.12).

L'ARAN, con la risposta a quesito RAL 1462 dell'8.08.12, ha affermato che “ per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del CCNL dell'1.04.1999, sono destinati ad incrementare le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni; si tratta, tuttavia, di risorse prive della caratteristica della stabilità in quanto, nell'anno successivo, le stesse rientrano nella disponibilità del fondo per lavoro straordinario”.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, ordinanza 17 marzo 2014 n. 6123: Rimessione alle SS.UU. della Cassazione della questione riguardante l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 23 del D.L. n. 66 del 1989 nei contratti di prestazione d'opera professionale condizionati al finanziamento dell'opera .

La Corte di Cassazione ha deciso che devono essere rimessi al Primo Presidente della Corte di Cassazione, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite, gli atti in relazione alla questione del contrasto determinatosi con riferimento all'applicabilità o meno dell'art. 23, co. 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144 - che subordina l'effettuazione di qualsiasi spesa alla sussistenza di una delibera autorizzativa e alla registrazione del relativo impegno contabile sul competente bilancio di previsione - ai contratti di prestazione d'opera professionale stipulati dagli enti pubblici territoriali, nei quali il pagamento del compenso dovuto al professionista sia condizionato al finanziamento dell'opera la cui progettazione costituisce oggetto dell'incarico conferito .

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, circolare n. 2/2014: chiarimenti in merito all'art. 4, comma 16-bis, del D.L. n. 101/2013 che disciplina le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici da parte dei dipendenti pubblici.

In merito alle assenze per malattia dei dipendenti delle PA di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 il Decreto Legge n. 101/2013 ha stabilito, novellando il comma 5-ter dell'articolo 55-septies del testo unico di cui al D.Lgs. 165/2001, che il permesso per tali assenze è fruibile in base alla disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore) e dev'essere giustificato dall'attestazione, riguardante anche l'orario, rilasciata dal medico della struttura pubblica o privata che ha svolto la prestazione.

L'attestazione di presenza è consegnata al dipendente, che provvede successivamente all'invio all'amministrazione di appartenenza, oppure viene trasmessa direttamente per via telematica a cura del medico o della struttura: in quest'ultimo caso, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF dell'attestazione.

Il Ministero fornisce alcune precisazioni in merito al contenuto dell'attestazione. dovranno essere indicati: la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Non deve essere riportata la diagnosi, in, né il tipo di prestazione somministrata, dato che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia.

Infine, il Ministero della pubblica amministrazione comunica che l'attestazione di presenza può anche essere documentata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47, DPR n. 445/2000 (modello allegato alla circolare n. 2/2014).

Fonte: Italia Oggi n. 72 del 26/03/2014 pag. 39

Manuale dell'ARAN: indicazioni in merito ai permessi retribuiti

L'Aran ricorda che i permessi retribuiti, in base ai contratti nazionali, sono quattro: lutto, matrimonio, partecipazione ad esami/concorsi e particolari ragioni personali.

In occasione del matrimonio, al dipendente spetta un permesso di 15 giorni consecutivi, compresi i festivi, presentando una domanda entro i 15 giorni precedenti.

Per la partecipazione a qualunque tipologia di concorsi ed esami, i dipendenti possono assentarsi fino ad otto giorni l'anno, presentando la richiesta entro i sette giorni precedenti.

I permessi per specifici motivi personali possono essere concessi entro il tetto massimo di tre giorni per anno, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di negare l'autorizzazione, motivandola sulla base di comprovate esigenze di servizio. In questo caso i contratti non prevedono fattispecie specifiche, quindi i dipendenti devono presentare con congruo anticipo la domanda ed allegare la relativa documentazione.

I permessi per lutto sono concessi entro il tetto massimo di tre giorni consecutivi, anche in caso di lavoratori part-time, per eventi che riguardino il coniuge, il convivente, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo.

Tutti gli istituti citati sono cumulabili, non riducono le ferie e non incidono sulla tredicesima, ma nella loro disciplina, specifica l'Aran, non vi è alcuno spazio per la contrattazione decentrata integrativa.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 89 del 31/03/2014 pag. 33

Chiarimenti del Ministero dell'Interno in merito al trattamento economico da corrispondere al personale per il lavoro svolto in una giornata festiva infrasettimanale.

Rispondendo ad un quesito posto da un Comune per il tramite della competente Prefettura, il Ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti sul trattamento economico da corrispondere al personale per il lavoro svolto in una giornata festiva infrasettimanale.

Aderendo agli orientamenti dell'Aran e della Funzione Pubblica, il Ministero dell'Interno ha affermato che non è applicabile al lavoro su turni la disciplina dettata dall'articolo 24, comma 2, del CCNL 14 settembre 2000 del comparto enti locali, che prevede la corresponsione del compenso per lavoro straordinario maggiorato o, a richiesta del dipendente, l'equivalente riposo compensativo.

Al personale turnista che svolge la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, afferma il Ministero, spetta solo il compenso previsto dall'articolo 22 dello stesso CCNL, che individua la misura delle indennità per il disagio derivante dalla diversa articolazione dell'orario di lavoro.

Occorre però rilevare che l'interpretazione ministeriale contrasta con l'opposto orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Milano nella recente sentenza n. 11102/2013.

Di conseguenza la materia richiederebbe una definizione ufficiale, per evitare ulteriori contenziosi e dirimere quelli in corso.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 89 del 31/03/2014 pag. 33

POLIZIA LOCALE

ANCI: nota operativa su sosta limitata o regolamentata ex art. 7 CdS

ANCI, in data 28 marzo, ha predisposto una breve nota operativa sulla questione della violazione della disciplina inerente la sosta limitata o regolamentata (articolo 7 del Codice della strada). Tale nota è stata diffusa a seguito dell'incontro intercorso il 27 marzo con i Ministri dell'Interno e dei Trasporti.

Durante l'incontro tra Anci e Governo è stata raggiunta una soluzione sulla dibattuta questione delle soste nelle strisce blu oltre l'orario di pagamento e le conseguenti sanzioni. La materia è di competenza dei Comuni che ne disciplinano le modalità con propri atti deliberativi, quindi, nel caso la sosta si protragga oltre il termine per il quale l'utente ha pagato, i Comuni possono irrogare sanzioni pecuniarie sulla base di proprie deliberazioni approvate o da approvare secondo il Codice della strada.

Fonte: ANCI del 31/03/2014